

GARANZIE FONDO SVILUPPO

CRITERI OPERATIVI AI SENSI ART. 10 L.R. 2/2012

GARANZIE

- Visto quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 209/2012
- Preso atto della DGR n.2485 di data 18 dicembre 2014 che, al comma 2, indica come a fronte di finanziamenti agevolati a favore del FRIE e sul Fondo per lo Sviluppo assistite da sole garanzie reali il valore delle stesse deve essere pari ad una quota minima del 90% di ciascun finanziamento concesso;
- Considerato che la DGR n.899 di data 15 maggio 2015 conferisce – tra l'altro – la direttiva al Comitato di gestione di cui all'art.10 della legge regionale 2/2012 di svolgere la valutazione delle garanzie "personali" secondo criteri di progressività riferita a importo e durata dei finanziamenti

Il Comitato di gestione di cui all'art.10 della legge regionale 2/2012 delibera, fermo rimanendo il limite minimo della copertura al 90% per le operazioni assistite da sole garanzie reali, che le operazioni a valere sul Fondo per lo Sviluppo siano assistite, nel caso di altre tipologie di garanzie ovvero di un mix delle stesse (ricomprensive o meno anche garanzie reali), da garanzie ricomprese tra quelle indicate all'allegato 1/A alla summenzionata DGR n.2485 il cui valore complessivo, calcolato con gli abbattimenti previsti nel medesimo allegato, sia non inferiore ai seguenti :

	Da 10.000 fino a ≤ 150.000	>150.000 fino a ≤ 500.000	>500.000 fino a ≤ 3.000.000
da 5 a < 7 anni	50%	70%	90%
≥ 7 fino 10 anni	70%	80%	90%
≥ 10 fino a 15 anni	90%	90%	90%